



## COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO PROVINCIA DI BELLUNO

Ord.nr. 1/2024

OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE SULLE STRADE  
COMUNALI DI : COSTA/TAMAI – COSTA/ROGHETTO -  
TAMAI/PIAN DELLA MOLA-MELIN - TAMAI/AIAREDO.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**RICHIAMATA** la precedente Ordinanza Sindacale nr. 24 del 19.12.2023 che vietava nel periodo invernale il transito a tutti i veicoli a motore su ruote o cingoli/pattini nelle strade Comunali di Costa/Tamai - Costa/Roghietto -Tamai/Pian della Mola -Melin e Tamai/Aiaredo per salvaguardare l'incolumità pubblica;

**RILEVATO** che nelle precedente ordinanza nelle disposizioni finali non viene citata la strada Tamai/Pian della Mola -Melin e Tamai/Aiaredo ;

**SI DA ATTO** che ad integrazione della precedente ordinanza nr.24 del 19.12.2023 venga inserita la disposizione della strada Tamai/Pian della Mola -Melin e Tamai/Aiaredo;

**SENTITO** il responsabile dell'Ufficio Tecnico;

Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;

Visto il DM n. 557 del 30.11.1999 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art.6 del codice della strada ai sensi del Dlgs.285/92 e successive modificazioni;

### ORDINA

● **IL DIVIETO di circolazione con veicoli a motore su ruote o cingoli/pattini e sino a revoca della presente ordinanza sulle seguenti strade Comunali : TAMAI-PIAN DELLA MOLA – PIAN DELLA MOLA -MELIN- COSTA/TAMAI E COSTA/ROGHETTO con inizio dal bivio (Costa/Tamai - Costa/Monte Zovo) nelle due strade di accesso alla località Monte Zovo.**

● Sono esclusi dalla presente ordinanza i veicoli a motore quali motoslitte, battipista, quadriciclo a cingoli, quali i proprietari dei barchi in località Aiaredo, o impegnati in operazioni di soccorso o di proprietà di società sportive impegnati nella preparazione e di supporto manifestazioni sportive autorizzate, nonché quelli impiegati a servizio delle attività turistiche autorizzate e delle attività agricole certificate su detti tratti, anche sul tratto Costa/Pradatte (ex stalla sociale di costa).

● Eventuali autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza, potranno essere rilasciate ai mezzi di proprietà dei titolari di attività agricole-forestali, opportunamente attrezzati con propria assunzione di responsabilità

● **E VIETATO PER QUALSIVOGLIA MOTIVO LIBERARE AUTONOMAMENTE LE STRADE INTERESSATE DALLA NEVE AL SUOLO INDUCENDO POSSIBILI TRANSITI A VEICOLI NON AUTORIZZATI.**

cc  
/

## REVOCA

ogni altro provvedimento in contrasto con la presente ordinanza.

## INCARICA

- gli operatori ecologici comunali alla posa in opera della segnaletica verticale sopra indicata, con l'applicazione sul retro gli estremi della presente ordinanza (art 77/7° comma del D.P.R. del 16 Dicembre 1992 n. 495) ed alla rimozione della segnaletica esistente non conforme alle presenti disposizioni;

## AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di proporre ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, ai sensi corrispondentemente della Legge n. 1034/1971 e del D.P.R. n. 1199/1971;
- che in relazione all'art. 37, comma 3° del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. del 16 Dicembre 1992 n. 495;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 07 Agosto 1990 n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. IANESE Giancarlo
- **che la presente ordinanza entra in vigore il medesimo giorno dall'installazione e dalla realizzazione della segnaletica stradale in questione.**

## DISPONE

- **la pubblicazione** all'Albo Pretorio comunale sino a revoca;

**l'invio** di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

- alla di Polizia Locale/Sede;
- al comando stazione Corpo Carabinieri Forestali di Santo Stefano di Cadore;
- al comando stazione Carabinieri di Santo Stefano di Cadore
- **agli atti** del Comune.

**E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.**

San Nicolo' di Comelico, li 15.02.2024



IL RESPONSABILE AREA TECNICA

IANESE Giancarlo